STUDIO LEGALE COTICELLI
Avv. Feliciana Coticelli
Avv. Ciro Coticelli
Via Brandi 3 (Piazza S. Leone) - 80054 Gragnano (NA) Tel. 081/8794494-Fax 081/8012316
pec: ciro.coticelli@ordineavvocatita.it - feliciana.coticelli@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE CIVILE DI IVREA

Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.

con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

finalizzato al riconoscimento dell' abilitazione

in favore di docente diplomato afam ante riforma (l. 508/99) e conseguente inserimento in graduatoria II fascia

per il sig. Martire Vincenzo, nato a Gragnano (NA) il 01.06.1988 e residente in Casola di Napoli (80050) alla via Roma 42, cf MRTVCN88H01E131J , rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce allegata al presente atto, dall'avv. Ciro Coticelli (CTCCRI84A06E131P) e dall'avv. Feliciana Coticelli (CTCFCN80H66E131M) presso lo studio in Gragano (NA) alla via Brandi 3 è elettivamente domiciliato, il quale inoltre dichiara insieme ai suoi difensori di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo pec: ciro.coticelli@ordineavvocatita.it, fax 0818012316

Ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO in persona del Dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in persona del Dirigente pro tempore; tutti i rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Torino al corso Stati Uniti, 45

Resistenti

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di TORINO valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di TORINO, per le classi concorsuali A029 (ai sensi del DPR n. 19/2016, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di Il grado"), A-30 (ai sensi del DPR n. 19/2016 denominata musica nella scuola secondaria di I grado"), AK56 (ai sensi del DPR n. 19/2016, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (saxofono)"), AK55 (ai sensi del DPR n. 19/2016, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (saxofono)") valide per il triennio 2017/2020, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dallo istante.

Potenziali resistenti

***

Preliminarmente sulla giurisdizione e sulla competenza territoriale del Trib.le adito in

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

funzione del Giudice del Lavoro

Il sig. Martire, ricorrente, con il presente ricorso lamenta un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto abilitato ed idoneo all'insegnamento.

Per l'effetto, si chiede all' Ecc.mo Trib.le adito di accertare il valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Orbene è noto che l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali".*

In particolare, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".* In giurisprudenza la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite (ordinanza n. 25840/2016) ha ribadito (punto 4.3) che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo (e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria) la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, e tale è il caso di specie, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Per quanto concerne la competenza per territorio, in materia di lavoro inderogabile, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c., per cui "*competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*". Si tratta, come detto, di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie il ricorrente sig. Martire Vincenzo, è iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Torino per le classi concorsuale A29, A30, AK55 e AK56 e attualmente

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

presta sevizio presso I.C. NOLE - PADRE V. MERLO nella provincia di Nole (TO).

Premesso che il ricorrente:

1) ha conseguito in data il Diploma di Perito industriale conseguito nell'anno accademico 2007/2008;
2) in data 8/7/2008 ha conseguito diploma accademico cd vecchio ordinamento (ante riforma 508/99) di durata settennale in sassofono presso il Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno;
3) è inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Torino;
4) ha svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato:
   - a.s. 2015/16 A030 presso l' I.C. San Maurizio Canavese (TO), dal 17/12/2015 al 30/6/2016
   - a.s. 2016/2017 presso la scuola media "Viotti" di Torino dal 24/10/2016 al 2/11/2016
   - a.s. 2016/2017 A030 presso l' I.C. San Maurizio Canavese (TO) DAL 3/11/2016 AL 30/6/2017

attualmente, in virtù di contratto del 26.9.2017 presta servizio nel comune di Nole (TO) "*in qualita' di docente supplente fino al termine delle attivita' didattiche per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra ORDINARIA, con decorrenza dal 26/09/2017 e cessazione al 30/06/2018, per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.C. NOLE-PADRE V. MERLO PICH (TOMM830018)*"

Considerato in diritto la sussistenza del fumus boni iuris, atteso che:

- a mente dell'art. 4 della legge 124/1999 e del D.M. del 13 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e per le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, il Dirigente scolastico forma un graduatoria articolata in tre fasce.

Nella prima sono iscritti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e quindi abilitati, nella seconda i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento e nella terza i docenti non abilitati ma in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Il diritto alla iscrizione nella seconda fascia, dunque, presuppone il riconoscimento del valore di titolo abilitante dei diplomi musicali di vecchio ordinamento conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 228/2012;

- l legge n.508/99 nel ridisciplinare la materia ha istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi, all'art. 4, così come modificato dalla L. n.268/02, ha sancito che: "***1. i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 (tra cui i conservatori di musica n.d.e.), in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";***

- la legge 24.12.2012 n. 228., all'art. 1 comma 102 prevede: "*Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego*

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

per le quali ne è prescritto il possesso, ***i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*** (tra cui i conservatori di musica) , ***sono equipollenti*** *ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 6 luglio 2007*";

- al successivo comma 107 è altresì precisato, per quanto di interesse che *"I* ***diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento,*** *conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore,* ***sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello*** *(...)*";

- il comma 107 bis, inserito dall'articolo 1, comma 10-ter del D.L.30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, art 21, infine ha stabilito che: *"All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente: "107-bis.* ***Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017".***

- **pertanto dal quadro normativo di riferimento emerge che il diploma conseguito secondo il vecchio ordinamento e cioè secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge del 24.12.2012 n. 228 è equiparato ai diplomi accademici di secondo livello;**

- il DM n. 353/2014 art. 2, lettera b), lettera 4) prevede per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli: il "*diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A(oggi A029) e 32/A(oggi A030) e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28.9.2007 n. 137*";

-l'art. 4 del DM da ultimo citato (la cui rubrica è "TITOLO RILASCIATO") prevede infatti: *"Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato* ***il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento*** *rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola"*

- risulta evidente pertanto che il DM citato valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1 comma 107 cit) come si è visto, è stato successivamente equiparato il conseguimento (o l'iscrizione a tale data ad un corso di studi a ciò finalizzato) del diploma vecchio ordinamento (ante anno 1999) congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria. In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio;

- è evidentemente irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

AFAM). Il DM 353/2014 elenca i " Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto, all'articolo 2 . In particolare alla lettera b) nella SECONDA FASCIA include: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:..." Segue l'elenco dei titoli utili, tra cui non compare il diploma di conservatorio conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma della legge 508/1999, di cui sono in possesso i ricorrenti, a differenza del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001/2002, inserito in applicazione del parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013 espresso sullo specifico punto, che ha riconosciuto il valore abilitante di detti diploma al solo fine dell'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

- va invero sottolineato che alla seconda fascia sono 'attinti' i docenti da impiegare in supplenze temporanee su posti 'non vacanti' e quindi personale con cui l'Amministrazione scolastica stipula unicamente dei contratti a tempo determinato per un'esigenza temporanea, senza finalità di 'reclutamento' definitivo, cui sono finalizzate invece le GAE (attualmente soppresse), l'accesso alle quali è definitivamente precluso a quanti, già in possesso di abilitazione, non vi fossero già inseriti prima dell'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 605 lettera c) l. 296/2006. **Ciò assume rilevanza dirimente al fine della presente controversia, in quanto il riconoscimento del valore 'abilitante' del diploma conseguito dai ricorrenti è da intendersi come titolo che abilita all'insegnamento, salvo l'espletamento e il superamento di un concorso per l'accesso definitivo nei ruoli dello Stato**;

- così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di conservatorio conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr disposizioni di legge sopra riportate) l'idoneità all'esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere a contratto a tempo indeterminato solo per concorso pubblico , come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico (art. 399 d.lgs 297/1994);

Solo per completezza argomentativa, va segnalato che la normativa europea e segnatamente la direttiva 2005/36/ CE, recepita da d.lgs 206/2007, rimette agli Stati membri la facoltà di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali;

Rilevato, altresì, per quanto concerne l'ulteriore requisito del cd periculum in mora che:

- le graduatorie cui il ricorrente aspira essere inserito saranno cancellate nei prossimi mesi. Inoltre, come noto, con il d.lgs. 59/17 il Legislatore ha provveduto a riformare il sistema di accesso all'insegnamento, che avverrà a mezzo concorsi cui potranno accedere tutti gli aspiranti docenti laureati che avranno conseguito almeno 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici. Come evidenziato in recentissimi precedenti cautelari (Tr.le Pordenone, ordinanza 30.10.2017, GL Cobucci; Tr.le Pavia, decreto monocratico del 23.5.2017, GL Ferrari; ordinanza cautelare del Tr.le di Ragusa del 27.7.17) "*sussiste un urgente interesse a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM..onde poter accedere all'immissione al ruolo semplificata*". In

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

particolare l' art. 17 del succitato d.gls prevede che per gli abilitati, sarà bandito un concorso una tantum, entro **febbraio 2018**, dalla cui graduatoria di merito regionale si attingerà, in misura gradualmente decrescente, sino al suo integrale esaurimento;

- "*l'attesa del giudizio ordinario causerebbe al ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al proprio bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare.E' indubio, infatti, che il mancato inserimento in seconda fascia, renderebbe più difficile l'inserimento dell'istate nel mondo della scuola, atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria in prima e seconda fascia e tanto con un'inevitabile perdita di conoscenze e, quindi, di professionalità" (Trib.le di Termini Imerese, ord. Del 9.10.2017).*

Richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte.

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, tenuto conto dell'impellenza dell' emanazione del bando di concorso di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs 59/17 (febbraio 2018).

***

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Ivrea, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M., ed in particolare, quello conseguito dal ricorrente;
- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento a partire dal momento in cui detto titolo è stato conseguito, anche ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria prevista entro il mese di febbraio 2018, indicata nell'art 17 del decreto legislativo n. 59/20 17;
- consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.

e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell' emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del procuratore Avv. Ciro Coticelli, antistatario.

In via istruttoria si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1: procura ad litem;
- allegato 2: decreto ministeriale 374/2017 di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo;
- allegato 3: d lgs 59/17;
- allegato 4: diploma accademico, rilasciato dal Conservatorio "Martucci"di Salerno (AFAM);
- allegato 5: il diploma di maturità;
- allegato 6: ultimo contratto a tempo determinato;
- allegato 7: estratto delle graduatorie 2014;
- allegato 8: estratto delle graduatorie 2017;
- allegato 9: autocertificazione ai fini dell'esenzione del contributo unificato
- allegato 10: copia carta di identità e patente ricorrente.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che la ricorrente produce autocertificazione della situazione reddituale che ne giustifica l'esenzione.

Parte ricorrente ai sensi degli artt. 152 disp. att. C.P.C. (come modificato dall'art. 42 D.L. 30.09.2003 n.269, convertito in legge 24.11.2003 n.326, e dal comma 1°, lett. b), n. 2) dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n.111) e 76 D.P.R. 30.05.2002 n.115 dichiara di essere esentata, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali.

Gragnano, 22.11.2017

f.to digitalmente

Avv. Ciro Coticelli

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ' DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "pieno iure" nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020, per le classi concorsuali A29, A30, Ak55 e Ak56, valide per il triennio 2017/2020;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

iure" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le suddette classi concorsuali;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, per le suddette classi concorsuali, valide per il triennio 2014/2017;

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

CONSIDERATO CHE

– la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. L'efficacia ditale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,".. ..non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."; anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un 'sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

– la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

– già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

– il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio un. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE, CHE

– tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda,

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715

all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12,

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

– affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso: 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Gragnano, 22.11.2017

f.to digitalmente

Avv. Ciro Coticelli

Firmato Da: COTICELLI CIRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c00cef795050b8fbc3f753e980bc715